

n. 7608/98 R.G.N.R.
(stralcio dal 9520/95

R.G.N.R.)

n.3384/98 R.G.G.I.P.



Tribunale ordinario di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- articolo 429 c.p.p. -

Il Giudice Dr. Alessandro Rossato
all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento in epigrafe indicato
pronunciando nei confronti di:

ACAMPORA Giovanni,
nato a Bari il 16.03.1945,
residente a Roma, via Pompeo Magno nr. 1;
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Guido Viola del Foro di Milano,
assistito e difeso

- dall'avv. Guido Viola del Foro di Milano
- dall'avv. Fabio Dean, del Foro di Perugia

BATTISTELLA Primarosa,
nata a Milano il 16.11.1933;
residente in Svizzera - Lugano, via degli Amadio;
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Siniscalchi del Foro di Milano,
assistita e difesa:

- dall'avv. Paolo Siniscalchi del Foro di Milano
- dall'avv. Corso Bovio del Foro di Milano

METTA Vittorio,
nato a Roma il 30.08.1936
residente a Roma, via Casale Merode nr. 7;
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio Pettinari del Foro di Roma,
assistito e difeso -

- dall'avv. Francesco Saverio Pettinari del Foro di Roma
- dall'avv. Gualtiero Rueca del Foro di Milano

PACIFICO Attilio,
nato a Avellino il 13.04.1933
residente in Roma, via Panama nr. 118;
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Franco Patanè del Foro di Roma,
assistito e difeso

- dall'avv. Francesco Patanè del Foro di Roma
- dall'avv. Alfredo Quattrocchi del Foro di Milano

PREVITI Cesare,

nato a Reggio Calabria il 21.10.1934

residente in piazza Farnese nr. 48 - Roma;

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Saponara del Foro di Milano,

assistito e difeso

- dall'avv. Michele Saponara del Foro di Milano
- dall'avv. Grazia Volo del Foro di Roma

ROVELLI Felice,

nato a Milano il 11.05.1959

residente all'estero;

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Corso Bovio del Foro di Milano,

assistito e difeso:

- dall'avv. Corso Bovio del Foro di Milano
- dall'avv. Paolo Siniscalchi del Foro di Milano

SQUILLANTE Renato,

nato a Napoli il 15.04.1925

residente a Roma, via Flaminia nr. 158;

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Fares

assistito e difeso:

- dall'avv. Andrea Fares del Foro di Milano
- dall'avv. Giovanni Maria Dedola del Foro di Milano

VERDE Filippo,

nato a Napoli il 05.04.1928

residente in Roma, via Mogadiscio nr. 4;

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Renato Borzone del Foro di Roma,

assistito e difeso

dall'avv. Renato Borzone del Foro di Roma;



imputati

del reato previsto e punito dagli artt.81, 110, 112 n° 1, 319, 319 ter, 321 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e violando con ciascuna di esse più volte la stessa disposizione di legge, agendo in concorso tra loro, con il deceduto ROVELLI Nino e con altre persone fra cui magistrati appartenenti al distretto di Corte d'Appello di Roma - non identificati - e pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio appartenenti all'amministrazione giudiziaria, promettevano e versavano somme di denaro affinché i pubblici ufficiali violassero i loro doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche, allo scopo di favorire ROVELLI Nino ed i suoi eredi nei vari gradi di giudizio del procedimento civile fra costoro e l'I.M.I. - procedimento trattato nel merito prima dal Tribunale poi dalla Corte d'Appello di Roma (cause riunite 3176/89 e 3250/89) e definito con sentenza passata in giudicato a seguito della dichiarazione d'improcedibilità del ricorso dell'IMI da parte della Corte di Cassazione e segnatamente:


BATTISTELLA Primarosa e ROVELLI Felice:

versavano nel 1991 (24.06. con valuta 26.06.91) la somma di 1.000.000.000 di lire bonificando la somma da un conto corrente della Bank Lips Burkardt di Zurigo a favore del conto PAVONCELLA (Banca del Sempione di Lugano) di PACIFICO Attilio, importo che quest'ultimo, in parte, prelevava parte in contanti (02.07.91 lire 450.000.000) e in parte destinava a SQUILLANTE Renato (lire 133.000.000 bonifico del 26.06.91 - valuta 28.06.91 - al conto "Rowena" presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona) e PREVITI Cesare (lire 133.000.000 bonifico del 02.07.91 - valuta 02.07.91 - al conto "Mercier" presso la Darier Hentsch di Ginevra);

versavano, nel 1994, ad ACAMPORA Giovanni, PACIFICO Attilio e PREVITI Cesare tramite bonifico le seguenti somme:

a) Pacifico FRS 28.850.000 presso:

1. quanto a FRS 10.000.000 (pari a lire 11.677.300.000), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore di Alvaneu Anstalt, valuta 21.3.94;


3


2. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.854.100.000), S.B.S. Lugano, a favore di EMCO AG, valuta 31.3.94;
 3. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.812.040.000), S.B.S. Lugano, a favore di Veteri Anstalt, valuta 07.04.94;
 4. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.724.740.000), Verwaltungs und Privat-Bank Vaduz, a favore di CODAVA Est., valuta 13.5.94;
 5. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore del conto Pavone, valuta del 24.6.94;
- b) Previti, FRS 18.000.000 (pari a lire 21.019.140.000), SBS Ginevra, a favore del conto 136183, rif. Filippo, valuta del 21.3.1994;

c) Acampora FRS 10.850.000:

1. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), B.I.L. Lussemburgo, a favore del conto 5/102/4379/540, valuta 24.6.94;
 2. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del conto SWLAMA, valuta 24.06.94;
 3. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del conto BLAWOR, valuta 24.06.94;
 4. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore del conto 396.085.04, valuta 24.06.94;
 5. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore del conto 396.088.09, valuta 24.06.94;
- e così complessivamente la somma di FRS 57.700.000 pari - al cambio di valuta nel giorno degli accrediti - a lire 66.789.541.000.

ACAMPORA Giovanni, PACIFICO Attilio e PREVITI Cesare ricevevano, previo concerto fra loro, le somme sopra indicate e destinandole in parte a **METTA Vittorio**, a **SQUILLANTE Renato**, a **VERDE Filippo** e ad altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio non identificati

4 

SQUILLANTE Renato, nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto magistrato in servizio presso il Tribunale ordinario di Roma prima quale Consigliere Istruttore Aggiunto e poi quale Presidente della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria:

- metteva in contatto Felice ROVELLI, con l'avv. Francesco BERLINGUER, perché costui, a fronte di una promessa di retribuzione per ingenti somme di denaro non inferiori a 500.000.000 di lire, avvicinasse un membro del collegio giudicante della Corte di Cassazione, per indurlo a violare l'obbligo del segreto e fornire agli eredi ROVELLI notizie attinenti al giudizio IMI/ROVELLI;
- intermediava presso altri pubblici ufficiali non identificati a favore della parte ROVELLI nei procedimenti indicati;
- riceveva per l'attività contraria ai doveri d'ufficio consistita nella intermediazione sopra indicata e per quelle svolte verso pubblici ufficiali non identificati parte delle somme versate ai menzionati ACAMPORA PACIFICO e PREVITI.

METTA Vittorio, nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto magistrato in servizio presso la Corte d'appello di Roma, componente il collegio giudicante che ebbe a decidere le cause riunite 3176/89 e 3250/89, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria accettava prima la promessa e riceveva poi parte delle somme per decidere tali cause in modo favorevole alla parte Rovelli e sfavorevole alla parte I.M.I..

VERDE Filippo,

- nella sua qualità di Presidente di sezione del Tribunale Civile di Roma, nel giudizio di primo grado della controversia IMI/Rovelli, in data 31.10.1986, decideva ed induceva a

— decidere la causa relativa alla condanna generica al risarcimento del danno favorevolmente ai ROVELLI;

- nella sua qualità di Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia, al fine di impedire al dr. MINNITI - Presidente di sezione del Tribunale civile di Roma, componente del collegio giudicante che avrebbe dovuto occuparsi del giudizio civile IMI / ROVELLI di determinazione del danno che, avendo studiato l'incarto processuale, aveva reso nota la sua determinazione di disporre una nuova perizia per la quantificazione dell'entità del danno - di partecipare al predetto giudizio ed in particolare all'udienza del 4.4.89, organizzava per lo stesso giorno pretestuosamente una inutile riunione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, avente ad oggetto questioni di edilizia giudiziaria, convocando il dr. MINNITI alla predetta riunione ed imponendogli di parteciparvi inderogabilmente;
- in entrambe le qualità accettava la promessa di denaro e ne riceveva al fine di compiere le descritte attività contrarie ai doveri d'ufficio;

IGNOTI PUBBLICI UFFICIALI o comunque **INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO**, appartenenti agli uffici della Corte di Cassazione,

- violavano il segreto d'ufficio rendendo noto a terzi - diversi dai componenti del Collegio che in Cassazione avrebbe dovuto occuparsi della questione della improcedibilità - che il Presidente del Collegio dr. CORDA aveva predisposto un appunto, indirizzandolo ai colleghi del Collegio giudicante, e che nell'appunto si prospettava la possibilità di una modifica dell'orientamento giurisprudenziale, idonea a consentire l'ammissibilità del ricorso presentato dall'IMI presso la Suprema Corte, così creando le condizioni di fatto per l'astensione del magistrato dal giudizio sulla ammissibilità del ricorso IMI;
- in entrambe le qualità accettavano la promessa di denaro e ne ricevevano al fine di compiere le descritte attività contrarie ai doveri d'ufficio;



Reato aggravato dal numero delle persone superiore a cinque in relazione ai concorrenti nella fattispecie di cui all'art. 321 c.p.


Accordi intervenuti in luogo imprecisato a far tempo dal 1986 e pagamenti avvenuti su banche in Lussemburgo, Confederazione Elvetica, Liechtenstein, Regno Unito almeno fino al 1994.

parte civile costituita

SAN PAOLO IMI - Istituto Mobiliare Italiano - in persona del legale rappresentante pro tempore, Piazza S. Carlo n. 156, TORINO-
assistito e difeso dall'avvocato Paolo Barraco con studio in Roma, via Vittoria Colonna nr. 18 - Roma

persone offese

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, presso Avvocatura Distrettuale dello Stato - Via Freguglia n.1 - Milano



Eccezioni preliminari

In via preliminare vanno esaminate le eccezioni proposte dalle parti.

Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 247 comma 2 bis , d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 , interpolato dall'art. 3 comma 3 d.l. 24 maggio 1999 n. 119, come convertito in legge, nella parte in cui differisce il termine d'acquisto di efficacia dell'art. 34 comma 2 bis c.p.p. interpolato dall'art. 171 d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000.

L'eccezione è manifestamente infondata.

L'attuale udienza preliminare è iniziata il 5 novembre 1998 a seguito di richiesta di rinvio a giudizio dell' 8 luglio 1998. All'epoca della costituzione del rapporto processuale, quindi, non vi era alcuna incompatibilità tra le funzioni di giudice dell'udienza preliminare e di giudice per le indagini preliminari.

La Corte Costituzionale ha più volte escluso la sussistenza di tale causa d'incompatibilità per l'ipotesi in cui vi fosse stata da parte del GUP emissione di provvedimenti cautelari nel corso delle indagini preliminari.

Vi è quindi da rilevare che l'attuale situazione ha governato le udienze preliminari fin dall'anno 1989, anno di entrata in vigore del nuovo codice di rito.

Sotto questo profilo gli imputati non possono eccepire una diversità di trattamento rispetto a situazioni di identico contenuto verificatesi nel periodo anteriore al 2 giugno 1999, poichè nei confronti di tutti gli imputati per i quali era iniziata l'udienza preliminare anteriormente a tale data l'esame della posizione veniva effettuato dal medesimo giudice che già aveva svolto le funzioni di GIP.

La novella legislativa introdotta con D.L. 24 maggio 1999 n. 119, convertito in legge, disciplina in via transitoria situazioni giuridiche già esistenti al momento di promulgazione del decreto, in maniera analoga a quanto avviene in tutte le ipotesi di mutamento di regole processuali, non solo nel settore penale (si pensi alla disciplina transitoria con riguardo alla figura del giudice istruttore, prevista dal previgente codice di rito) ma anche nel settore civile.

Ove il legislatore diversamente operasse, si troverebbe in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge poichè verrebbe consentito un intervento non solo nella pendenza di una fase processuale ma all'interno dello stesso svolgimento dell'udienza; intervento da ritenersi non consentito dall'art. 25, 1^a c.p.p. poichè avverrebbe non sul rito ma sul giudice.

Non vi è identità di situazione tra gli odierni imputati e quelli per i quali l'udienza preliminare non era (o non era ancora) iniziata alla data del 2 giugno 1999, l'elemento differenziatore essendo costituito proprio dall'esistenza di un'udienza già in corso a tale data, secondo regole vigenti in precedenza per la generalità dei cittadini.

A ben vedere, se profili di incostituzionalità vi sono nella norma, essi risiedono nella previsione di un termine finale di operatività, che appare in contrasto con il medesimo principio del giudice precostituito (da intendersi non come persona fisica ma come organo).

8 

Richiesta riguardante l'illegittimità costituzionale dell'art. 197 cpp nella parte in cui impedisce che si assuma la testimonianza del giudice:

l'eccezione è irrilevante nell'attuale fase posto che questo giudice non è chiamato a fungere da testimone nel procedimento.

Richiesta di sospensione dell'udienza in attesa dell'entrata in vigore dell'art. 111 Costituzione come novellato,

si rileva che la stessa norma prevede che con legge ordinaria venga attuata una disciplina transitoria per i processi in corso e quindi non vi sono ragioni per un rinvio in attesa di una legge della cui portata concreta sull'attuale processo non si è in grado di fare previsioni. Va anche rilevato che vi è stato un congruo periodo di tempo per lo svolgimento dell'odierna udienza e che proprio la difesa Rovelli che avanza la richiesta di rinvio ha mostrato di aver potuto svolgere un'ampia ed utile attività ex art. 38 disp. att. cpp.

Richiesta di sospendere l'udienza in attesa della pronuncia dei giudici sulle ricusazioni presentate dalle difese Acampora e Previti

rileva il giudice che l'inequivoco tenore letterale della norma preclude unicamente la pronuncia di sentenza in pendenza del giudizio di ricusazione, mantenendo il potere di sospensione in capo al giudice della ricusazione.

A fronte del chiaro tenore letterale della norma non si condivide la valutazione operata dai giudici di legittimità con le sentenze citate dalla difesa a sostegno della richiesta. La ragione della limitazione dell'attività del giudice alla sola pronuncia di sentenza non appare arbitraria (e sotto questo profilo non si ravvisano dubbi di costituzionalità della norma), poichè è solo con la sentenza che si definisce il merito della causa, laddove provvedimenti quali quello ex art. 429 cpp terminativo dell'udienza preliminare si limitano ad una valutazione di sufficienza degli elementi probatori a legittimare il passaggio alla fase dibattimentale, senza incidere sulla possibilità dell'imputato di far esaminare il merito della vicenda contestata ad un giudice non gravato dalle ragioni di ricusazione.


Eccezioni riguardanti la completezza del fascicolo.

Si deve tener presente che obbligo del P.M. è quello di depositare tutti gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari riguardanti le persone e le imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale.

Questa previsione va correlata nel presente procedimento alla considerazione che la presente vicenda processuale nasce da un provvedimento di stralcio da altro procedimento nel quale sono ancora in corso indagini volte ad approfondire ulteriori fatti di reato.

Alla luce di questa considerazione non si ravvisano mancanze nel fascicolo tali da indurre questo giudice ad invitare il P.M. ad un'integrazione degli atti.

Si deve certamente ritenere l'inutilizzabilità dei fogli non leggibili inseriti nella documentazione depositata dal P.M., per una ragione di intuitiva evidenza, poichè l'illeggibilità è da parificarsi all'inesistenza. Ciò peraltro non comporta una dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio poichè ad una tale conclusione si dovrebbe arrivare solo nel caso in cui la mancanza o illeggibilità di atti non consentisse in alcun modo di pervenire ad una decisione per impossibilità di compiere una valutazione



da parte del giudice. Anche in tal caso, tuttavia, la soluzione processuale dovrebbe essere il proscioglimento per assoluta carenza di materiale probatorio (si pensi ad un'ipotesi di cessione di stupefacente di cui non sia in alcun modo accertata la natura e l'idoneità a provocare l'effetto drogante), circostanza che non ricorre nel caso di specie. Per ciò che attiene alla richiesta di acquisizione del parere del prof. IRTI, anticipando in questo momento quanto si dirà più in generale a proposito dell'applicazione dell'art. 422 c.p.p., si deve osservare che esso risulta richiamato nel verbale di sommarie informazioni del 25 novembre 1993 del dott. Marinelli, responsabile della società di revisione Arthur Andersen, davanti alla Polizia tributaria e trasmesso con il fascicolo dall'autorità giudiziaria romana al P.M. di Milano, di talchè si ignora se esista anche in quegli atti. La ragione per la quale non si ritiene di disporre l'acquisizione o di procedere all'audizione del prof. IRTI è che, come emerge dalle stesse dichiarazioni Marinelli, venen chiesto un parere anche ai professori Guerra e Libonati i quali affermarono (Guerra) che l'esito finale delle cause avrebbe dovuto escludere una responsabilità dell'IMI (foglio 220023) e che " nel contesto corrente è sembrato sconsigliabile effettuare appostazione in passivo a fronte di un rischio che si ritiene obiettivamente irragionevole - Libonati, foglio 220036).

Ne consegue che anche ipotizzando che il prof. IRTI preconizzasse un esito completamente rovinoso per l'IMI, la sua valutazione andrebbe comparata con quella degli altri due studiosi; tale operazione è però attività tipica del dibattimento, non potendosi istituire in udienza preliminare un contraddittorio su pareri opposti.

La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 416 cpp, come prospettata dalla difesa è manifestamente infondata poichè si risolve nella richiesta alla Corte Costituzionale dell'interpretazione del contenuto di una propria precedente decisione

richiesta di estromissione dal fascicolo di tutti gli atti depositati dal p.m. dopo la richiesta di rinvio a giudizio (avv. pettinari, udienza 7 maggio 1999)


L'art. 419 comma 3 impone al p.m. di trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio, così implicitamente consentendo lo svolgimento di ulteriori indagini.

richiesta del difensore di Verde Filippo che venga dichiarata la nullità delle richieste di proroga del termine per le indagini preliminari

di data 10 marzo 1997, 3 ottobre 1997, 27 marzo 1998 per assoluta genericità delle motivazioni del P.M. (art. 178 lettera c); in via subordinata si eccepisce la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 406 cpp nella parte in cui non prevede un pieno contraddittorio sulla richiesta di proroga. E conseguente eccezione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti dopo il 10 marzo 1997

L'art. 406 cpp contempera da un lato il diritto alla conoscenza dell'esistenza di indagini nei confronti della persona ad essi sottoposta e il diritto di instaurare un contraddittorio - peraltro puramente cartolare - dall'altro l'esigenza di non pregiudicare le indagini stesse attraverso una piena conoscenza del materiale probatorio. La richiesta del P.M. contiene gli elementi essenziali per individuare le ragioni della proroga, compatibili con il segreto delle indagini.

La questione di costituzionalità è manifestamente infondata poichè il contemperamento delle due opposte esigenze comporta scelte di politica legislativa sulle quali non vi può essere intervento della Corte Costituzionale.

10


eccezioni riguardanti le rogatorie.

(inutilizzabilità delle rogatorie per illegittimità delle modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, per mancata trasmissione di copia della richiesta di assistenza giudiziaria al ministro di grazia e giustizia, inutilizzabilità delle rogatorie per mancata trasmissione attraverso l'Ufficio Federale di Polizia, inutilizzabilità delle rogatorie per violazione delle disposizioni convenzionali in ordine alle modalità di trasmissione degli atti di esecuzione.

trasmissione di atti non in originale o privi della dichiarazione di conformità, inutilizzabilità di rogatorie con il Principato di Monaco per mancato inoltro attraverso la corte d'appello italiana)

Si deve tener presente che proprio nella vicenda processuale in esame la Corte di Cassazione ha affermato che *"ove lo Stato richiesto di assistenza trasbordi, in ipotesi, dai limiti formali posti a propria garanzia in attuazione delle convenzioni internazionali (ad. es. omettendo di ricusare o sospendere determinati adempimenti), ciò riguarda lo Stato richiedente solo sul piano dei rapporti interstatuali e non può quindi, in mancanza di specifiche previsioni del suo ordinamento, far sorgere all'interno di esso diritti soggettivi in capo ai singoli (cfr. Cass., n. 4588 del 2-3-1983 ric. Bucolo)"* (cass., sez. VI, 26.6.1996, ricorrente Acampora, fogli nn. 021244 e ss. degli atti, confermata da cass., sez. IV, 13 agosto 1996 n. 2006 ric. Pacifico, fogli 021261 e ss.)

Se anche si volesse diversamente opinare, per ciò che attiene alla mancanza delle richieste si rielva che è lo stesso difensore a richiamare la nota del ministero di grazia e giustizia dell'11.12.1996 nella quale il direttore dell'ufficio secondo nel rimettere gli atti della rogatoria alla Procura di Milano sottolineava *"si precisa che la documentazione è riferita ad una richiesta che a questo ministero non risulta allo stato pervenuta"*. Il che significa che lo stesso ministero titolare dei poteri interdittivi previsti dall'art. 727, 5^a comma ritiene di non precludere la trasmissione all'autorità rogante solo perchè non è ancora pervenuta al ministero la richiesta rogatoriale: Questa circostanza conferma l'inesistenza di sanzioni processuali per le situazioni lamentate.

In ogni caso va preso atto di quanto precisato dal P.M. in udienza con riguardo alla pendenza di richieste rogatorie nel procedimento originario (n. 9520/95/21) dell'acquisizione dall'autorità giudiziaria di Perugia della rogatoria riguardante Samidin Berisha.

Sulla riserva di specialità si osserva che gli atti sono stati assunti nell'ambito del procedimento per corruzione a carico di Pacifico, Previti, Squillante, ed altri; che in ogni caso è ammessa anche l'utilizzazione dei mezzi di prova assunti in Svizzera quando:

- a) i fatti cui si riferisce la domanda costituiscono un'altra fattispecie in merito alla quale l'assistenza giudiziaria sarebbe ammissibile,
- oppure se
- b) la procedura penale straniera è diretta contro altre persone che hanno preso parte all'atto punibile

Sulla scorta di questi presupposti contenuti negli atti di trasmissione delle autorità federali elvetiche non si ravvisa la lamentata violazione del principio di specialità

 11

sulle eccezioni riguardanti la lingua dei documenti

L'articolo 109 , comma 1 del codice di procedura penale prevede, a pena di nullità, che siano compiuti in lingua italiana gli atti del procedimento penale.

"Atto del procedimento" è locuzione diversa da "documento" riversato "nel procedimento"

Si è chiarito in dottrina che il termine "atto" viene inteso con riferimento a tre distinti livelli concettuali, attraverso i quali può essere richiesta la realizzazione di un comportamento umano , ovvero la compiuta documentazione dell'avvenuto compimento di un dato fatto, od, infine , la redazione di un verbale; emblematica in tal senso la disposizione dell'art. 199 comma 2 cpp (la corretta applicazione della norma comporta il compimento dell'atto avvisatorio da parte del giudice - atto inteso come comportamento umano - seguito dall'atto, da esso distinto, della sua verbalizzazione - atto inteso come attività finalizzata alla documentazione - e, da ultimo, dalla produzione di un verbale, quale atto puramente cartaceo, vds. Art 134 cpp).

La lingua del documento acquisito nel procedimento non è disciplinata nel libro secondo del codice, relativo agli atti (e in particolare dall'art. 109) ma nel libro terzo relativo alle prove (capo VII, art. 242).

Ai sensi dell'art. 242 cpp il giudice deve disporre la traduzione del documento redatto in lingua straniera solo quando ciò sia necessario alla sua comprensione. Tale disposizione, richiamando esplicitamente l'art. 143, circoscrive la portata dell'obbligo di nominare un interprete per tradurre un documento.

E' pertanto legittima sia l'acquisizione del documento in lingua originale, sia la sua produzione nella stessa lingua; la sua utilizzazione va valutata alla stregua del principio indicato nell'art. 242 cpp.

eccezioni riguardanti i tabulati

L'eccezione per quanto esplicitamente dichiarato, trova origine dalla recente interpretazione giurisprudenziale consacrata nella decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 21 del 13.7.1998 depositata il 24.9.1998, in tema di acquisizione dei tabulati.

In via di sintesi la Corte di legittimità ha ritenuto che anche l'acquisizione dei dati contenuti nei tabulati custoditi presso il gestore del servizio telefonico ricada sotto la previsione delle norme che tutelano la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost., da considerarsi norma immediatamente precettiva), con la conseguenza che ogni limitazione può avvenire soltanto nelle forme previste dalla legge e con atto dell'autorità giudiziaria, adeguatamente motivato.

La Corte ha poi anche affermato che l'acquisizione di tali dati trova una specifica disciplina nella normativa contenuta nella legge 23 dicembre 1993 n. 547 (c.d. "computer crimes") che ha esteso tutta la disciplina processuale delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche (art. 266 c.p.p.) anche all'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi (art. 266 bis c.p.p.).

Ad avviso della Corte con la nuova previsione normativa vengono tutelati non solo il contenuto delle conversazioni , ma anche tutti i dati informatici - costituiti da sequenze di bit - in movimento nel sistema elettronico della telefonia, dall'ingresso in rete alla destinazione, nelle fasi, quindi , dell'ingresso, elaborazione, registrazione, comprensivo delle interconnessioni con altre reti o stazioni intermedie di comunicazione.

In questa prospettiva i tabulati costituiscono la documentazione in forma intellegibile del flusso informatico relativo ai dati esterni del contenuto delle conversazioni , stampa che fa parte peraltro, secondo la tecnica informatica , del "movimento" dei dati gestito dall'ente concessionario del servizio, nell'ambito del flusso costituito appunto dall'ingresso - elaborazione - registrazione e stampa.

Ne consegue, secondo la Corte , che rappresentando l'acquisizione dei tabulati un momento del trattamento dei dati soggiace alla medesima disciplina e garanzie delle intercettazioni di flussi di comunicazioni telefoniche , informatiche e telematiche tra più sistemi (artt. 266 e 266 bis c.p.p.) con l'effetto di rendere necessario l'intervento del G.I.P. nella fase di indagini preliminari (ex art. 267 cpp), non essendo invece sufficiente un decreto - ancorchè motivato - del P.M.

Le conclusioni cui è pervenuta la S.C. sono state di fatto recepite nella prassi, ma hanno anche incontrato critiche da parte di vari uffici dei G.I.P. (si segnalano , tra i primi e approfonditi interventi, GIP Milano, 1.12.1998 est. Pistorelli, in proc. n. 304/98 ; GIP Roma, est. Muntoni, 16 dicembre 1998 in proc. 77/98, id., est. Mulliri, 5 gennaio 1999, in proc. n. 5967/98, con citazioni di GIP Torino, 23.12.1998 in proc. n. 523/98 e GIP Firenze, 21.12.1998, in proc. n. 751/98), le cui motivazioni di fondo questo G.I.P. condivide.

Non vi è infatti possibilità di equiparazione tra le informazioni che costituiscono il contenuto vero e proprio dei flussi di comunicazioni (e che sono oggetto dell'attività di intercettazione) e i dati esterni a tali flussi di comunicazioni (data, ora, luogo di prove-

innenza della comunicazione: questi, infatti, vengono esteriorizzati in supporto cartaceo o comunque documentale che costituisce mera riproduzione della captazione dei flussi da parte dell'esercente il servizio di telefonia.

Se si seguisse rigorosamente l'interpretazione della Corte la stessa captazione da parte dell'ente gestore dovrebbe essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, anzi del G.I.P..

Si obietta che l'ente gestore capta i dati a fini di documentazione economica (fattura e simili) e con il preventivo consenso dell'utente. Non si considera però che quando il P.M. chiede di acquisire anche il traffico telefonico in entrata, e massimamente quando tale traffico proviene dall'estero o da telefonia fissa di pubblico servizio, non è certo il consenso dell'utente ricevente né di quello chiamante, che rileva ai fini della documentazione. Ancor meno è valida la giustificazione quando si intende acquisire il traffico telefonico di schede prepagate, posto che in tal caso lo stesso utente è in grado di controllare l'importo della telefonata e il residuo credito.

Né peraltro si comprende per quale motivo dovrebbe ricevere maggior tutela l'acquisizione dei dati in esame rispetto a quella dei dati riguardanti prelievi o acquisti con carte bancomat, carte di credito e simili.

Queste valutazioni trovano una positiva verifica nelle sentenze nn. 81/93 e soprattutto 281/98 della Corte costituzionale.

Quest'ultima decisione è particolarmente rilevante per il caso in esame poiché la fattispecie concreta che ha determinato l'intervento della Corte è costituita da un provvedimento di acquisizione di tabulati emesso dal pubblico ministero ed era pertanto stata sollevata l'eccezione di inutilizzabilità nel relativo procedimento proprio sotto il profilo del difetto di autorizzazione del giudice.

(Si deve invece tener presente che la fattispecie che ha originato l'intervento della corte di cassazione era costituita da un'acquisizione dei tabulati ad opera della polizia giudiziaria, senza alcun provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria).


La corte costituzionale ha ritenuto di non dover pronunciare sentenza additiva ed ha quindi dichiarato inammissibile la questione rilevando che le garanzie stabilite dall'art. 15, secondo comma Cost., in caso di acquisizione di tabulati sono assicurate dalla formulazione dell'art. 256 cpp, relativo al dovere di esibizione all'autorità giudiziaria di documenti riservati o segreti.

Rileva, infatti, la Corte Costituzionale che gli elementi di conoscenza da acquisire attraverso l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche sono differenti da quelli cui mira l'acquisizione di notizie riguardanti il mero fatto storico dell'avvenuta comunicazione telefonica, ed incidono (i primi) in maniera più penetrante sulla sfera di riservatezza dei singoli.

Per questo motivo viene assicurata una più pregnante tutela nella captazione del contenuto di tali conversazioni.

Ne conclude la Corte che una sentenza additiva dovrebbe intervenire non sull' art. 267 comma 1 c.p.p. ma sull' art. 256 comma 1 c.p.p., inserito nel capo relativo ai sequestri e verrebbe comunque ad interferire con scelte riservate alla discrezionalità del legislatore in ordine alle garanzie più idonee a contemperare la tutela della sfera di libertà e segretezza delle comunicazioni, coinvolta anche dall'acquisizione dei tabulati, con le esigenze sottese alla investigazione e alla repressione dei reati.

Conclude, definitivamente, la Corte che - allo stato della legislazione - il livello minimo



delle garanzie costituzionali nella materia in esame risulta rispettato dalla previsione di un'autorizzazione del pubblico ministero all'acquisizione dei tabulati. Non vi è dubbio che lo stato della legislazione al momento dell'intervento della Corte (7 luglio 1998) comprendesse anche la normativa introdotta dalla legge 23 dicembre 1993 n. 547: se la Corte non ha espressamente citato tale normativa nella propria decisione ciò non è dovuto ad una dimenticanza ma, all'evidenza, al fatto che la fattispecie dell'art. 266 bis cpp è del tutto avulsa dalla tematica di cui ci si occupa.

Ne deduce questo giudice che l'eccezione va respinta, posto che nei procedimenti i tabulati non sono stati acquisiti ad iniziativa della polizia giudiziaria ma del P.M., e che nell'attuale assetto costituzionale il P.M. è "autorità giudiziaria" pienamente legittimata all'acquisizione dei tabulati così rispettando le esigenze tutelate dall'ar. 15 cost.

illegittimità delle perquisizioni e dei sequestri.

Non si ravvisano i vizi di motivazione denunciati dalla difesa che allega alla propria richiesta atti che si presentano sufficientemente motivati, attraverso il richiamo alle indagini di P.G.

L'art. 103 cpp si applica per espressa previsione alle ipotesi in cui si perquisisca l'ufficio di un difensore e non quando si perquisisca una dimora nella disponibilità diretta o indiretta di chi svolga attività forense.

Per ciò che concerne l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante la perquisizione si osserva che tale avviso è contenuto nei decreti del p.m. notificati alle persone presenti alla perquisizione


intercettazioni telefoniche

Alla luce delle prospettazioni e delle eccezioni difensive, va invece, dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni in atti ai sensi dell'art. 270 c.p.p.

richieste ex art. 422 c.p.p

l'argomento viene affrontato nell'esaminare gli aspetti generali della valutazione delle fonti di prova.

#####



La funzione dell'udienza preliminare e il criterio in ordine al quale optare per la transizione a dibattimento della pretesa punitiva

Si deve preliminarmente precisare che la funzione dell'udienza preliminare non è mutata rispetto all'originario disegno legislativo.

L'udienza preliminare costituisce il momento di controllo finale dell'attività investigativa, svolto attraverso il contraddittorio tra accusa e difesa per accertare se l'imputazione formulata dal P.M. sia sorretta dalla piattaforma probatoria necessaria a giustificare l'instaurazione di un giudizio pubblico.

Anche dopo la soppressione del requisito della "evidenza" nel testo dell'art. 425 c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare dovrà sottoporre al vaglio dibattimentale tutti quei casi in cui esistono elementi o fonti di prova, pur frammentari e contraddittori, per i quali sia comunque possibile una prognosi di sviluppo o chiarimento dibattimentale (cass., sez. VI, 27 novembre 1995 n. 3467, La Penna), essendo precluso al giudice dell'udienza preliminare un proscioglimento ai sensi dell'art. 530, II comma c.p.p., perché ogni dubbio, anche se rifluente sull'acquisibilità della prova, deve essere affrontato e risolto dal giudice del dibattimento (C. 12.1.1993, Mass. pen. C. 1993, fasc. 5, 104; C. 24.9.1992, Mass. pen. C. 1993, fasc. 6, 7). Aderendo al prevalente orientamento della corte regolatrice può ritenersi che, in tutti i casi in cui sussistono fonti o elementi di prova pur contraddittori o insufficienti che si prestino invece, secondo una inevitabile valutazione prognostica, a "soluzioni aperte", è doverosa la verifica dibattimentale perché la sentenza di non luogo a procedere rappresenta corretto epilogo nei soli casi in cui la situazione probatoria è tale da far prevedere, secondo un criterio di ragionevolezza di lettura delle emergenze processuali, l'inutilità del giudizio e cioè quando la pronosticabile istruzione dibattimentale appaia incapace di arrecare, in termini di prova a carico, alcun risultato utile per superare lo stato di incertezza o contraddittorietà (C. 9.10.1995, La Penna, cit. CED 203306). E a tale criterio generale si reputa di conformarsi nelle scelte da praticare nel presente procedimento, con particolare riguardo alle posizioni Acampora, che pur ha mostrato documentalmente (a discarico degli addebiti a lui mossi) di aver svolto attività di consulenza per Nino Rovelli e Metta al cui carico si pongono la pluralità di versamenti di denaro contante, giustificata con donazioni effettuate da Falco Orlando e contestata dall'accusa e la disponibilità di fondi all'estero in ordine ai quali in sede di interrogatorio Metta si è avvalso della facoltà di non rispondere: si deve tener presente che nella presente vicenda il transito di denaro sui conti esteri, negli anni 1991 (bonifico Lips Burkardth) e 1994 rappresenta il momento di versamento della provvista Rovelli.

Si deve anche tener presente che rimangono ancora in attesa di risposta richieste rogatorie attinenti i passaggi successivi di denaro dai conti bonificati dalla provvista Rovelli.

Proprio alla luce di questo criterio, sulla richiesta di applicabilità dell'art. 422 cpp si osserva che tutte le richieste presentate, anche ipotizzando ragionevolmente una loro aderenza alle tesi della difesa non rivestirebbero il requisito della "evidente decisività" ai fini della sentenza di non luogo a procedere: occorrerebbe, infatti, pur sempre una valutazione della loro portata in rapporto agli elementi d'accusa, operazione tipica della

funzione dibattimentale, ovvero di un giudizio allo stato degli atti.

Per questa ragione, prendendosi atto e utilizzandole ai fini della valutazione, delle attività difensive ex art. 38 disp. att. cpp, si deve ritenere che solo il contraddittorio dibattimentale sia la sede per una valutazione comparativa dei differenti ed opposti risultati cui portano gli elementi probatori a disposizione.

Con riguardo agli incidenti probatori richiesti ex art. 392 lettere c) e d) si deve ribadire quanto già rilevato con riguardo ai riflessi delle modifiche legislative ed interpretative costituzionali sull'istituto dell'incidente probatorio.

In generale si è osservato che la disciplina originaria dell'incidente probatorio, delineata dall'art. 2 direttiva 40 della legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p. (legge 16.2.1987 n. 81) e dagli art. 392 e 393 cpp, ha subito interpolazioni ad opera dapprima della Corte Costituzionale (che con sentenza n. 77/1994 ha ampliato lo spazio temporale in cui l'incidente può essere chiesto) e dal legislatore ordinario (art. 4 legge 7.8.1997 n. 267); si riflettono, poi, sull'istituto, le conseguenze delle interpretazioni dell'art. 513 cpp (C. Cost. n. 361/98).

Le interpolazioni sopra citate non si sono però coordinate con la struttura dell'udienza preliminare, in particolare con gli art. 421 commi 3 e 4 e 422 cpp, nè con la previsione che l'udienza preliminare possa concludersi con le formule di proscioglimento indicate all'art. 425 cpp, rendendo del tutto superfluo l'esperimento dell'incidente probatorio.

Non soccorre nell'interpretazione la previsione di ristretti termini per la decisione e l'effettuazione dell'incombente, posti dall'art. 398 cpp, considerato che il termine è pacificamente ritenuto meramente ordinatorio anche nel regime originario (lettere a) e b) dell'art. 392) e non si coordina in ogni caso con la disciplina dell'art. 421 c.p.p.

Mancando una disciplina di coordinamento e tenuto conto che la funzione dell'incidente probatorio è quella di cristallizzare anticipatamente una prova da assumersi in dibattimento, rendendosi superflua tale attività in caso di proscioglimento ex art. 425 cpp, questo giudice di era riservato in ordine alla decisione sull'incidente probatorio all'esito della discussione prevista dall'art. 421 cpp

In questa sede rileva che i risultati delle audizioni delle persone già indagate, ragionevolmente favorevoli in ipotesi alle tesi difensive, dovrebbero pur sempre essere valutati criticamente con gli elementi portati dall'accusa, e tale operazione è tipica del dibattimento.

Per la stessa ragione viene rigettata anche la richiesta di audizione del consulente tecnico di parte Judica Cordiglia e di perizia con riguardo alla vicenda bar Mandara, poichè la perizia richiesta con incidente probatorio potrà svolgersi in meno di sessanta giorni, considerati gli approfondimenti tecnici nel frattempo intervenuti rispetto al momento in cui venne effettuata perizia da parte del dott. Fekeza.

Sugli incidenti da assumersi ex art. 392 lettere c) e d) si ritiene pertanto di poter provvedere all'esito dell'udienza preliminare, essendo stata incardinata la competenza a provvedervi dalla presentazione della richiesta nel corso dell'udienza preliminare.

Fonti di prova

17



Il vigente codice di rito penale impone al giudice per le indagini preliminari di indicare nel decreto di rinvio a giudizio una sommaria enunciazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono all'evidente intento di non pregiudicare una cognizione che il tribunale deve formarsi in esito alla istruttoria dibattimentale, luogo di formazione naturale della prova.

Per tale ragione, laddove vengano scartate tanto la via di integrazione probatoria nel difetto dei presupposti indicati dall'articolo 422 c.p.p. quanto l'emanazione della sentenza di non luogo a procedere in carenza dei diversi requisiti rinvenibili all'articolo 425 c.p.p., il giudice nella redazione del decreto di rinvio a giudizio è tenuto a sinteticamente indicare solo una traccia dell'iter logico seguito con divieto esplicito di insinuare valutazioni che pregiudicherebbero tanto la formazione della prova nel dibattimento quanto, soprattutto, la cognizione del giudice chiamato ad operare in tale sede..

Alla stregua dei parametri di valutazione indicati, le fonti di prova ed i fatti cui esse si riferiscono possono così compendiarsi:


Fonti di prova

Dichiarazioni rese da Battistella Primarosa e Rovelli Felice negli interrogatori, sulle seguenti essenziali circostanze:

- versamento di somme in favore degli avvocati Acampora, Previti, Pacifico su mandato dell'ing. Nino Rovelli, conferito poco prima di un delicato intervento chirurgico
- mancata conoscenza delle ragioni del debito dell'ing. Rovelli nei confronti dei citati professionisti
- In ordine alle modalità di pagamento la famiglia ROVELLI incaricò l'avvocato MENSCH, fiduciario a Lugano, di costituire una Stiftung nel Liechtenstein per provvedere a tutti i pagamenti derivanti dalla vicenda IMI (oneri fiscali italiani ed elvetici, onorari degli avvocati che avevano patrocinato nella causa, importi richiesti da Pacifico, Acampora, Previti). Dal patrimonio della Stiftung l'avv. Mensch diede istruzione che fossero prelevati gli importi bonificati su istruzione di Felice Rovelli in esecuzione delle indicazioni date da Pacifico, Acampora e Previti.
- Conoscenza superficiale (meri rapporti di cortesia) con Squillante, conosciuto da Felice Rovelli nel 1987 nell'ufficio del padre ing. Nino a Lugano e incontrato anche negli anni successivi, ma senza neppure sapere in quale ufficio egli lavorasse, pur sapendo che si occupava di penale

Dichiarazioni Mensch Rubino sulle seguenti rilevanti circostanze:

- conferma della costituzione del fondo Pitara Trust per il pagamento delle somme connesse alla causa IMI/SIR
- pagamento delle somme agli avvocati Pacifico, Acampora, Previti secondo gli importi e con le specifiche modalità indicate dagli stessi beneficiari
- completa ignoranza in ordine a progressi rapporti di conoscenza tra Squillante, Nino



e Felice Rovelli e Battistella Primarosa

- Apertura di un conto corrente presso la banca commerciale di Lugano all'inizio del 1987 (epoca in cui l'unica proprietaria era la signora Primarosa Battistella) denominato Iberica co. inc. Panama il cui beneficiario economico era Squillante Renato, come da nota interna alla banca

Documentazione attinente ai pagamenti effettuati in favore di Acampora, Pacifico, Previti nell'anno 1994 e alle successive destinazioni delle relative somme, con riguardo ad altri conti correnti di destinazione, alle modalità di rientro in Italia di denaro contante ad opera di Pacifico tramite Bossert, al rientro della somma di 10.000.000 di frs. da parte di Acampora ed utilizzazione di tale somma per il c.d. "condono fiscale".
All'esito favorevole della vertenza, che consentì agli eredi ROVELLI di ricevere una somma, detratte le tasse, pari a circa 650 miliardi di lire furono accreditate le somme risultanti dal seguente prospetto, corrispondenti alle contestazioni del capo d'imputazione:

data	importo in Frs	importo in Lit	banca	società / conto corrente
PACIFICO				
21.03.94	10.000.000	11.677.300.000	Società Bancaria Ticinese - Bellinzona	Alvanou Astalt
31.03.94	6.000.000	6.854.100.000	Società di Banca Svizzera - Lugano	Emco AG
07.04.94	6.000.000	6.812.040.000	Società di Banca Svizzera - Lugano	Veteri Ansalt
13.05.94	6.000.000	6.724.740.000	Vervaltung und Privat Bank - Vaduz	Codava Est
24.06.94	850.000	995.460.500	Società Bancaria Ticinese - Bellinzona	Pavone
PREVITI				
21.03.94	18.000.000	21.019.140.000	Società di Banca Svizzera - Ginevra	196183, rif. Filippo,
ACAMPORA				
24.06.94	850.000	995.460.500	B.I.L. Lussemburgo	S/102/4379/540
24.06.94	2.500.000	2.927.825.000	Royal Bank of Scotland - Londra	SWLAMA
24.06.94	2.500.000	2.927.825.000	Royal Bank of Scotland - Londra	BLAWOR
24.06.94	2.500.000	2.927.825.000	Liechtensteinische Landesbank - Vaduz	396.085.04
24.06.94	2.500.000	2.927.825.000	Liechtensteinische Landesbank - Vaduz	396.088.09
TOTALE COMPLES.	57.700.000	66.789.541.000		

Versamento da parte degli eredi Rovelli nell'anno 1991 della somma di lire 1.000.000.000:

- 24.6.1991 bonifico dalla BANCA LIPS BURKARDT di Zurigo sul conto Pavoncel-

- la di Pacifico Attilio presso la banca del Sempione (valuta 26.6.91) della somma
- prelievo della somma di lire 450.000.000 dal conto Pavoncella
 - successivo bonifico della somma di lire 500.000.000 al conto Pavone di Pacifico Attilio presso la Società Bancaria Ticinese
 - bonifico in data 26.6.1991 della somma di lire 133.000.000 dal conto Pavone di Pacifico al conto Rowena di Squillante
 - bonifico in data 2.7.1991 della somma di lire 133.000.000 dal conto Pavone di Pacifico al conto Mercier di Cesare Previti presso la banca Darier Hentsch.
 - documentazione bancaria interna trasmessa dalla S.B.T. da cui si evince che già in data 24.06.91 (ore 11.00) Renato SQUILLANTE aveva preannunciato alla banca l'arrivo di 133.000.000 di lire dando - contestualmente - disposizioni alla banca di investire la somma in un investimento fiduciario a sei mesi.
 - documentazione interna della banca da cui risulta che Attilio PACIFICO aveva dato disposizioni alla banca di bonificare i 133.000.000 sul conto ROWENA in data 25.06.1991 e cioè il giorno dopo la comunicazione fatta dallo stesso SQUILLANTE alla S.B.T. di Bellinzona.
 - mancanza di dichiarazioni sia in origine, sia successivamente, in ordine a tale bonifico da parte di Felice Rovelli e Primarosa Battistella.

Dichiarazioni di Berlinguer Francesco

in ordine alla circostanza che prima della decisione della Corte di Cassazione Squillante gli chiese di incontrarlo e di avere un colloquio con Felice Rovelli; sia Squillante che Rovelli insistettero con lui perché avvicinasse la d.ssa Simonetta Sotgiu (membro del collegio giudicante), per avere notizie da quest'ultima circa l'andamento della causa, ossia quali decisioni il collegio era determinato a prendere rispetto al ricorso che era stato presentato".

Dichiarazioni degli imputati

In merito alla causale delle somme percepite e ai rapporti con Rovelli.

In particolare:

PREVITI

- sulla progressa e risalente (anni '70) conoscenza di Nino Rovelli e sulla
- approfondita conoscenza delle vicende della SIR, avendo curato per EFIBANCA la difesa legale atta a dimostrare l'iter di un finanziamento alla società chimica che vedeva la banca nel ruolo di "capofila".
- sull' aver ricevuto dallo stesso NINO ROVELLI nel 1990 un mandato professionale teso ad eseguire una serie di pagamenti per suo conto con l'accordo che nell'ambito di questo mandato avrebbe potuto trattenere l'importo di una parcella dovuta a prestazioni professionali svolte negli anni precedenti.
- sull'aver utilizzato il conto della HENTSCH da lui aperto già dal 1959, ed utilizzato in genere in relazione ad incarichi fiduciari
- sull'indicazione dei destinatari finali delle somme, indicati come professionisti italiani e stranieri, ed escludendo categoricamente che si trattasse di pubblici ufficiali e magistrati
- sull' essere stato contattato, dopo la morte dell'ing. Nino ROVELLI (dicembre '90), dal figlio di quest'ultimo, FELICE, che lo aveva informato da un lato di essere al

20


- corrente del mandato professionale; dall'altro di voler mantenere gli impegni assunti dal padre all'esito della vicenda giudiziaria;
- sull'aver ricevuto nel 1994, la somma di 18.000.000 di FrS dagli eredi ROVELLI e sull'aver provveduto a dare esecuzione al mandato, sulla scorta delle indicazioni fornitegli nel 1990 da Nino ROVELLI.

ACAMPORA

- sull'aver svolto attività professionale in favore dell'ing. Nino Rovelli dal luglio - agosto 1989 fino alla fine del 1990
- sull'aver seguito la causa con l'IMI pur se non formalmente officiato, ed anche al fine di tentare di risolvere la vertenza con una definizione transattiva.
- sul non aver fatturato le prestazioni retribuitegli nel 1994 dagli eredi Rovelli ma di aver regolarizzato il relativo illecito tributario mediante il condono fiscale, dimostrando di aver pagato la corrispondente somma.
- sulla circostanza che Felice Rovelli era pienamente a conoscenza della sua opera professionale in favore del padre e sulla circostanza di aver discusso con lui delle sue aspettative; di averlo rivisto il giorno precedente o quello successivo alla sentenza della Cassazione, ove era stato informato della mancanza della procura; di averlo rivisto successivamente poche volte (5 o 6), una delle quali al matrimonio della sorella.
- dimostrazione da parte di ACAMPORA, attraverso documentazione, di attività professionale in favore di Nino Rovelli ('produzioni difensive nel corso dell'interrogatorio al GIP 10.10.1996 e allegati a memorie)

PACIFICO

- negazione di aver mai svolto attività professionale in relazione alla causa IMI/ROVELLI: affermazione (nell'interrogatorio del 16 luglio 1996) che le somme percepite non sono legate alla vicenda giudiziaria IMI/SIR, ma sono dovute per prestazioni professionali in favore di Nino Rovelli a partire dall'anno 1979, attività che nulla hanno a che vedere con i fatti in contestazione e non fatturate perchè rese all'estero (attività legali e consulenze finanziarie).


Negazione da parte di tutti e tre gli imputati delle modalità di contatto con Felice Rovelli dopo la morte del padre

Contestazioni del P.M. alle affermazioni difensive e contraddittorio sul punto.

METTA:

radicale contestazione di aver ricevuto somme con riguardo alla controversia IMI - SIR od offerte di tali somme;
 descrizione dei rapporti con i coimputati Previti , Pacifico ed Acampora
 descrizione dei rapporti con il dott. Falco Orlando
 risposte alle domande su disppinibilità estere e sui versamenti di somme in contante in Italia.

VERDE



risposte agli interrogatori davanti all'A.G. di Perugia
interrogatorio 27.5.1998 delegato alla P.G.

SQUILLANTE RENATO

int. 17.1.1998, in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere

Documentazione concernente i conti esteri di Verde Filippo

- esistenza del conto n. "111606.00", denominato "MASTER 811"; acceso in data 30.04.1991, presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona;
- beneficiari VERDE Filippo e la moglie CAPPETTA Anna Maria;
- PACIFICO Attilio era delegato ad operarvi.
- movimentazioni del conto in accredito (con esclusione dell'accredito in data 02.05.91 per l'importo di 500.000.000 di lire (valuta 05.06.91), estraneo, ad avviso del giudicante, alla presente vicenda) e in addebito,

TABULATI DEL TRAFFICO TELEFONICO

dimostranti l'esistenza di rapporti tra gli imputati, in particolare in corrispondenza di attività processuali rilevanti

Dichiarazioni di EISMANN INGRID ANNEMARIE

Segretaria della FIDAD sa di Lugano - società di Nino Rovelli

Dichiarazioni di ABELTINO ETTORE

acquisto della società EMCO da parte di Pacifico.

Costituzione della società CODAVA

Accrediti e prelievi dai conti

Dichiarazioni di ALBISETTI EDY

In ordine alla conoscenza di Pacifico e alla sua presentazione ai dirigenti bancari elvetici

Dichiarazioni di Bossert Alfredo

modalità di trasferimento in Italia di somme in contante messegli a disposizione in Svizzera da Pacifico tramite Intercambi.


Mancata conoscenza di Verde in relazione a due bonifici di data 29.9.93 e 12.10.93 su conto OKAPI presso ABN AMRO BANK

Dichiarazioni di MARIO MOLO

in ordine alla conoscenza di Pacifico Attilio agli inizi del 1994 e alla costituzione della società Alvancu Anstalt e successivamente della Tempelhof, e connesse vicende economiche

Dichiarazioni di BERNASCONI NELLO

in merito alla costituzione della Veteri Anstalt, Liechtenstein, nel marzo 1994, e all'operatività del conto della Anstalt tra marzo e giugno 1994



Dichiarazioni di CONRAD ANNA MARIA

in ordine ai conti correnti accessi presso BIL Lussemburgo dove sono state accreditate somme della provvista Rovelli in particolare la somma di 850.000 franchi svizzeri in data 28 giugno 1994, somma uscita in parte (840.000 franchi) dallo stesso conto (conto corrente della Experta Overseas Consulting Group) il giorno successivo

Dichiarazioni di Schlesinger Piero

Sulla vicenda negoziale IMI - SIR

Dichiarazioni di Ruppolo Giovanni

Sulla vicenda negoziale IMI - SIR

Dichiarazioni di Are Mario**Dichiarazioni di Giorgianni Michele**

legali di parte Rovelli sulla complessiva vicenda processuale e sui professionisti incaricati di svolgere il proprio ministero nella causa

Dichiarazioni di Mazza Claudia**Dichiarazioni di Marinucci Alessandra****Dichiarazioni di Moretti Dora****Dichiarazioni di Lombardo Rosalba****Dichiarazioni di Ercolani Paolo**

dipendenti dello studio ACAMPORA

Dichiarazioni di Meccariello Nicola**Dichiarazioni di Castello Salvatore****Dichiarazioni di Minniti Carlo,**


in ordine alla sua convocazione presso il ministero di Grazia e Giustizia il 4.4.1989 in coincidenza con l'udienza di discussione della causa IMI- SIR , al suo orientamento di rinnovare la perizia contabile, alla richiesta alla dott. Campolongo di rinviare l'udienza

Dichiarazioni di Campolongo, Delli Priscoli, D'Agostino, Goldoni

in ordine al funzionamento dei collegi, all'udienza del 4.4.1989, alla richiesta delle difese di mandare la causa in decisione

Dichiarazioni di Corda Mario

in ordine al proprio orientamento sulla inammissibilità/ improcedibilità del ricorso IMI, alla redazione di un appunto manoscritto contenente i propri rilievi sulla tematica dopo la decisione della corte costituzionale, alla formazione di una copia dello scritto medesimo per ciascuno dei componenti del collegio , alle ragioni che portarono alla sua richiesta di astensione, alla richiesta medesima e al suo accoglimento da parte del Primo presidente



Dichiarazioni di Francesca Tatti

operatore amministrativo presso la cancelleria della Corte di cassazione, in ordine all'appunto Corda, alla sua distribuzione in forma riservata; dichiarazioni della medesima ex art. 38 disp. att. cpp. ai difensori di parte Rovelli sulla inusualità dell'appunto, sulle reazioni di uno dei componenti del collegio alla lettura dell'appunto Corda

Dichiarazioni dei cons. Bibolini Giancarlo, Morelli Mario e Simonetta Sotgiu

sulla composizione dei collegi in Cassazione e sull'astensione del dott. Corda

Documentazione riguardante la vicenda dell'astensione del dott. Corda

- anonimo che originò la dichiarazione di astensione
- appunto manoscritto del dott. Corda
- istanza di astensione e provvedimento del Primo Presidente
- anonimo del 1.6.1993 con il quale è stata restituita la procura speciale mutilata, qui rilevante nella parte in cui si fa riferimento al dott. Corda e alla maggioranza dei voti in sede collegiale

Atti negoziali e sentenze relative alla complessiva vicenda IMI / SIR - Rovelli**Annotazioni rilevate sulle agende e block notes e nell'agenda elettronica rinvenute nello studio Pacifico**

Con riguardo ai riferimenti a Felice Rovelli, a Previti Cesare, e agli altri imputati, alle udienze della causa IMI / SIR, alla composizione del collegio del dicembre 1993 della corte d'appello di Roma

Documentazione rinvenuta nello studio PACIFICO

riguardante la controversia IMI / SIR e copia della fattura n. 1/94 emessa nei riguardi di Battistella Primarosa

Esiti delle rogatorie internazionali


riguardanti i conti correnti degli imputati, le movimentazioni connesse ai bonifici Rovelli, i rapporti con Bossert, le presenze di Attilio Pacifico e Verde Filippo presso l'Hotel Slendid di Lugano

Accertamenti in ordine alle presenze di Felice Rovelli e Battistella Primarosa presso l'Hotel Hassler di Roma**OSUNA**

28 557 relazione P.G. su rapporti tra il conto Mercier di Previti e il conto della Osuna presso la Neue Bank Di Vaduz.
la provvista per effettuare i trasferimenti alla OSUNA è quella dell'accredito Rovelli

Dichiarazioni Spitali Giulia

sull'apertura di un conto corrente in Svizzera su richiesta di Pacifico sui rapporti tra Pacifico e Nino e Flice Rovelli



sui rapporti con Castello Salvatore

Dichiarazioni BIANCO GIOVANNA, ZURLO MARIA

dipendenti dello studio Pacifico sul contenuto delle annotazioni di studio

Dichiarazioni Mazza Claudia

vicende societarie attinenti Acampora

Dichiarazioni

MARINUCCI Alessandra

MORETTI DORA

LOMBARDO ROSALBA

ROSETTI FRANCESCA

VENZAGHI ANDREA

CARUSO FABIO

ERCOLANI PAOLO

(banca Antoniana Padova) su consistenze patrimoniali dell'avv ACAMPORA

Dichiarazioni IANNILLI MARCO, PASSARO RITA, BADERO ANNA, TIFI PAOLO

Dichiarazioni BERLINGUER SERGIO

tentativi di soluzione stragiudiziale della vicenda IMI - SIR

Dichiarazioni MECCARIELLO Nicola

in merito alle annotazioni rinvenute nelle agende di Pacifico contenenti il suo nome

Dichiarazioni CASTELLO Salvatore

sui rapporti con Pacifico e sulle annotazioni nelle agende di Pacifico contenenti il suo nome

Atti assunti ex art. 38 disp. att. cpp:

Dichiarazioni dei dottori Scanzano, Salafia, Grieco

sulla composizione dei collegi in Cassazione, sulla irrivalenza anche consuetudinaria di appunti quali quello del dott. Corda,

Dichiarazioni dott. Salafia in ordine ad una telefonata anonima che sollecitava una sospensione del procedimento camerale

Produzioni difesa Metta ed esito delle rogatorie riguardanti la vicenda Falco Orlando

dimostranti il curriculum professionale del dott. Metta e al piena legittimità dell'eredità Falco Orlando, dimostrata anche dalle dichiarazioni dei coeredi (Branchesi , Sanvitale , Cucciniello), in atti.

Produzioni difesa Rovelli

dimostranti la legittimità dei provvedimenti giurisdizionali adottati e il valore patrimoniale della SIR

25


ritenuto che il complesso degli elementi a favore della tesi d'accusa e delle tesi difensive richiedono un vaglio dibattimentale,

P.Q.M.

visti gli articoli 429 c.p.p., 132 e 133 d.lv. 28.7.1989, n. 271

DISPONE

il rinvio al giudizio del Tribunale di Milano di:

**ACAMPORA GIOVANNI
BATTISTELLA PRIMAROSA
METTA VITTORIO
PACIFICO ATILIO
PREVITI CESARE
ROVELLI FELICE
SQUILLANTE RENATO
VERDE FILIPPO**

per i reati loro rispettivamente ascritti e di cui alla rubrica indicando per la comparizione dei predetti davanti al:

***Tribunale di Milano sezione quarta penale
in Milano Via Freguglia 1 piano terzo aula dibattimentale
l'udienza dell' 11 maggio 2000 ore 9.00***

con avvertimento agli imputati che, non comparendo, saranno giudicati in contumacia

AVVERTE

le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame

DISPONE

la notificazione del presente decreto alle parti che non erano presenti all'udienza preliminare, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio
Si riserva di decidere su tutte le ulteriori istanze di parte.
Milano, 15 novembre 1999

**Il giudice
Dr. Alessandro Rossato**

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Dot. MICHELA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

06 NOV. 1999

OGGI

Collaboratore di Cancelleria
Dr. TAVANI PAOLO

